LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 1 LUGLIO 2011

"AUTORIZZAZIONE DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE SULLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE"

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Art. 1 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Campania persegue l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 118, comma 4, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l'azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono in alcun modo ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.

Art. 2 (Principi generali)

1. L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura.

- 2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.
- 3. Le attività previste dall'articolo 4 sono svolte facendo ricorso alle risorse proprie degli enti pubblici o dei privati disposti a finanziare le iniziative.

Art. 3 (Soggetti della sussidiarietà orizzontale)

- 1. Soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono:
- a) i cittadini, singoli o associati;
- b) le famiglie;
- c) le imprese;
- d) gli agenti del terzo settore.

Art. 4 (Oggetto della sussidiarietà orizzontale)

- 1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini, soprattutto a causa della inerzia delle istituzioni rappresentative, quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l'autorientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione.
- 2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico imprenditoriale.

Art. 5 (Promozione)

- 1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
- 2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati, e Autonomie funzionali.

3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con l'approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

Art. 6 (Procedimento amministrativo)

- 1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge.
- 2. I progetti relativi all'attività di cui al comma 1 indicano:
 - a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare;
 - b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
 - c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
 - d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
 - e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull'attività amministrativa.

Art. 7 (Sistemi di monitoraggio)

- 1. La Giunta regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività previste dalla presente legge e le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli Enti locali interessati e delle attività sussidiate, ai sensi della presente legge.
- 2. La Giunta con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'art. 1

Comma 1.

Costituzione 27 dicembre 1947: "Costituzione della Repubblica italiana".

Art. 118: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b*) e *h*) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".